

n. 999/2020 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'**art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20**, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **999/2020** r.g.

promossa da

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE (c.f. 01174390516), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO BORRI

RICORRENTE

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.F. 01165400589), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Sommario: **1.** [Elementi di fatto](#); – **2.** [Ragioni di diritto](#); – **3.** [Conclusioni](#).



1. Elementi di fatto

Con ricorso depositato in data 22.12.2020, FUTURA Società Cooperativa Impresa Sociale agisce nei confronti dell'INAIL esponendo **che** in data 7.10.2020 ha ricevuto dall'Istituto una nota di Variazione del Rapporto assicurativo, in cui veniva comunicato che, in base ad informazioni il 01.10.2020 era stata modificata la polizza dipendente; **che** per il periodo assicurativo 01.01.2020-31.12.2020 veniva previsto un aumento del tasso di tariffa per il quale il premio attuale della polizza dipendenti di 25.981,00 sarebbe dovuto aumentare di € 19.053,00; **che** per errore era stato escluso dall'INAIL, nella determinazione dell'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, l'infortunio occorso a Giancarlo ANDREONI in data 26.10.2018; **che** l'evento non avrebbe dovuto essere escluso dagli oneri assicurativi; **che** l'odierna ricorrente impugnava tempestivamente il provvedimento ma il relativo ricorso veniva respinto; **che** in nessuna comunicazione veniva menzionato l'infortunio occorso al dipendente ANDREONI in data 26.10.2018; che nessuna responsabilità è stata accertata – allo stato – a carico dei responsabili della Cooperativa; che la variazione del tasso disposta dall'INAIL per l'anno 2020 e la conseguente richiesta di pagamento di € 19.053,00 sarebbe illegittima e inammissibile.

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Assume, in particolare, INAIL **che** il provvedimento di variazione del tasso adottato da INAIL sarebbe legittimo ed ammissibile; **che** la circostanza che un evento per qualsiasi motivo non sia stato computato nell'andamento infortunistico non inibisce all'Ente il potere di procedere in qualsiasi momento alla variazione del tasso, in quanto il tasso applicato deve sempre corrispondere all'effettiva sinistrosità aziendale; **che** laddove vi sia una variazione degli elementi di calcolo del premio (tasso e/o retribuzioni), l'Ente può sempre procedere a richiedere al datore di lavoro il premio corretto; **che** il termine



indicato dall'art. 22 Mat D.M. 27.02.19, non può essere interpretato come perentorio.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare, come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'**art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20** e successive modifiche – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.

2. Ragioni di diritto

Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.

Non ritiene infatti l'odierno giudicante di condividere l'assunto dell'INAIL per cui la scadenza del termine per la comunicazione dell'oscillazione del tasso medio, tanto in aumento quanto in diminuzione, avrebbe una valenza meramente ordinatoria ben potendo siffatta variazione essere comunicata in qualsiasi momento.

Ciò in quanto l'**art. 22 del DM 27.2.2019** espressamente prevede che *«Il provvedimento di cui al comma 1 (comunicazione dei tassi da applicare anno per anno) è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione».*

In particolare, l'opzione teorica propugnata dall'INAIL trascura il dato letterale della norma.

Non può invece sottolinearsi che il legislatore *ubi dixit voluit*.

In questo caso non è importante soltanto ciò che la norma in oggetto dice, ma anche quello che tace.

Se la comunicazione ha effetto dall'anno successivo, vuol dire che per l'anno in corso è inefficace.

Se, per evidenti necessità, il provvedimento deve essere inviato entro il 31.12 dell'anno precedente ciò significa che quale che sia la causa di una variazione-oscillazione tardiva, dovrà comunque applicarsi il provvedimento comunicato entro il termine previsto.

Al più la nuova determinazione varrà per l'anno successivo.



Del resto, anche se vi fosse un errore – come indicato dall’INAIL – non addebitabile all’assicurato, la variazione decorrerebbe pur sempre dalla futura determinazione dell’oscillazione (espressa nella comunicazione annuale).

Giammai avrebbe effetto per l’anno corrente.

Anzi, è proprio il principio della irretroattività, in assenza di deroga normativamente prevista, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di oscillazione del tasso, quanto in aumento, quanto in diminuzione, in base al DM 27.2.2019, avrà effetto dalla nuova comunicazione.

Né l’INAIL, per sostenere la tesi della irrilevanza del termine invocando la norma primaria del T.U. infortuni, può richiamare l’art. 44, 5° comma T.U. 1124/1965, che stabilisce esclusivamente i termini “ordinari” per pagare i premi di assicurazione.

Ed infatti, non è consentita una applicazione analogica della predetta norma alla materia dell’oscillazione del tasso.

Ciò in quanto la normativa rilevante è costituita dall’**art. 41 del T.U. 1124/65** che stabilisce che *«il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa ...e applicato dall’INAIL nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione»*.

Le modalità del pagamento del premio, evidentemente, non possono che essere quelle indicate nell’**art. 22 del DM 27.2.2019**, il quale non prevede, affatto, che il provvedimento di variazione del tasso abbia effetto prima della sua comunicazione e prima ancora della scadenza del termine entro cui la comunicazione deve avvenire.

Giova peraltro rilevare che ove si riconosce all’INAIL la potestà di variare, per così dire *ad libitum*, il tasso – al di fuori di ogni termine normativo – gli si consentirebbe di poter assumere in qualsiasi momento e al di fuori di ogni prevedibilità in capo ai destinatari una decisione di enorme impatto sulle imprese



assicurate, idonea ad influire sull'iniziativa economica, sui bilanci, sulle previsioni organizzative e produttive.

3. Conclusioni

Ne deriva che l'INAIL non ha il diritto di pretendere dall'odierna ricorrente – per l'anno 2020 – la somma di € 19.053,00 per maggior premio, non avendo effettuato la comunicazione nei termini di legge e, cioè, entro il dicembre 2019.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. ACCERTA e DICHIARA che l'INAIL non ha il diritto di pretendere dall'odierna ricorrente – per l'anno 2020 – la somma di € **19.053,00** per maggior premio, non avendo effettuato la comunicazione nei termini di legge e, cioè, entro il dicembre 2019;

2. CONDANNA l'INAIL al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € **2.008,00** oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'**art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20**, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 21/04/2021

Il giudice
Giorgio Rispoli

